SENATO DELLA REPUBBLICA

XIII LEGISLATURA

n. 166

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

(Pervenute dal 22 al 28 giugno 2000)

INDICE

CAMERINI, VOLCIC: sul processo nei confronti di alcuni ebrei iraniani (4-18992) (risp. SERRI, *sottosegretario di Stato per gli affari esteri*) *Pag.* 11263

CUSIMANO: sull'Ente tabacchi italiani (4-16733) (risp. DEL TURCO, *ministro delle finanze*) 11265

DI PIETRO: sulla composizione delle commissioni tributarie (4-17885) (risp. DEL TURCO, *ministro delle finanze*) 11268

GERMANÀ: sulla riduzione del fondo per la produttività del Ministero delle finanze (4-17198) (risp. DEL TURCO, *ministro delle finanze*) 11270

GRECO, AZZOLLINI: sull'Ente tabacchi italiani (4-17494) (risp. DEL TURCO, *ministro delle finanze*) 11270

LA LOGGIA: sul processo nei confronti di alcuni ebrei iraniani (4-19142) (risp. SERRI, *sottosegretario di Stato per gli affari esteri*) 11263

LUBRANO di RICCO: sulla gestione dell'esattoria comunale di Napoli (4-15682) (risp. DEL TURCO, *ministro delle finanze*) 11275

MACERATINI: sui corsi di riqualificazione del personale dell'amministrazione finanziaria (4-18041) (risp. DEL TURCO, *ministro delle finanze*) 11277

MAGGIORE: sull'attività degli artificieri (4-18281) (risp. MATTARELLA, *ministro della difesa*) *Pag.* 11279

MAGLIOCCHETTI: sulle tariffe della tassa TOSAP in provincia di Frosinone (4-10058) (risp. DEL TURCO, *ministro delle finanze*) 11282

MANFROI: sulla riduzione dei posti di funzionario tributario nella regione Veneto (4-17195) (risp. DEL TURCO, *ministro delle finanze*) 11284

MANZI, MARCHETTI: sul ritardo nell'erogazione dei contributi relativi alla ricostruzione degli edifici del comune di Santena (Torino) in seguito all'alluvione del 1994 (4-11331) (risp. DEL TURCO, *ministro delle finanze*) 11285

MILIO: sulla tassa sul medico di famiglia (4-11003) (risp. DEL TURCO, *ministro delle finanze*) 11286

sulla tassa sul medico di famiglia (4-13018) (risp. DEL TURCO, *ministro delle finanze*) 11288

MORO: sulle condizioni dell'immobile sede dell'ufficio del registro di Roma (4-16191) (risp. DEL TURCO, *ministro delle finanze*) 11289

TIPOGRAFIA DEL SENATO (900)

MORO, ROSSI: sull'invio da parte della Guardia di finanza di Bologna di un questionario ad un contribuente con richiesta di dati su un presunto rapporto di locazione (4-12678) (risp. DEL TURCO, *ministro delle finanze*)*Pag.* 11291

PREIONI: sui compensi spettanti ai componenti delle commissioni tributarie (4-04828) (risp. DEL TURCO, *ministro delle finanze*) 11294

RECCIA: sul processo nei confronti di alcuni ebrei iraniani (4-19036) (risp. SERRI, *sottosegretario di Stato per gli affari esteri*) 11264

ROBOL: sulla riduzione dell'imposta sul gasolio da riscaldamento per i comuni di montagna (4-16197) (risp. DEL TURCO, *ministro delle finanze*) 11296

SCHIFANI: sull'Ente tabacchi italiani (4-17103) (risp. DEL TURCO, *ministro delle finanze*) *Pag.* 11266

THALER AUSSERHOFER: sull'invio di lettere ai contribuenti riguardanti la dichiarazione dei redditi del 1998 (4-18342) (risp. DEL TURCO, *ministro delle finanze*) 11297

VALENTINO: sulla ipotesi di realizzazione di un parcheggio privato nei pressi della necropoli etrusca di Tarquinia (Viterbo) (4-18398) (risp. MELANDRI, *ministro per i beni e le attività culturali*) 11298

CAMERINI, VOLCIC. – *Al Ministro degli affari esteri.* – Premesso:

che il 13 aprile 2000 si è aperto a Shiraz (Iran) un processo a carico di 13 ebrei iraniani, accusati di spionaggio a favore di Israele, e che il processo stesso è stato sospeso e rinviato al 1° maggio;

che alla maggior parte degli accusati è stato rifiutato, o perlomeno non è stato ancora accordato, un difensore di fiducia;

che la prima ed unica seduta del processo si è svolta a porte chiuse;

che alcuni *leader* iraniani hanno pubblicamente dichiarato che questi indiziati dovrebbero essere condannati a morte,

gli interroganti chiedono di sapere quali iniziative il Governo intenda adottare affinchè il governo iraniano, il cui popolo è legato da rapporti di amicizia con quello italiano, garantisca che:

il processo sia pubblico;

a tutti gli imputati sia assicurata la difesa di fiducia;

sia permessa la presenza di osservatori internazionali, tutelando in tal modo per questi cittadini i più elementari diritti civili, fra i quali il diritto ad un equo e giusto processo.

(4-18992)

(18 aprile 2000)

LA LOGGIA. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro degli affari esteri.* – Premesso:

che in Iran 13 cittadini di fede ebraica sono stati ingiustamente arrestati ed accusati dal governo di Teheran di spionaggio a favore degli Stati Uniti e d'Israele;

che tale accusa, per cui è prevista secondo il codice iraniano la pena di morte, non ha alcun fondamento, dato che costoro sono solo addetti al culto, insegnanti di ebraico e giovani ebrei;

che il processo si sta svolgendo in aperto spregio delle norme internazionali;

che i principi di libertà e giustizia non debbono far parte solo del codice genetico dell'Europa ma debbono costituire un patrimonio universale,

l'interrogante chiede di sapere quali siano gli intendimenti del Governo su questa importante questione e quali iniziative si intenda assumere anche in relazione ai rapporti bilaterali con l'Iran.

(4-19142)

(4 maggio 2000)

RECCIA. – *Al Ministro degli affari esteri.* – Premesso:

che il 13 aprile 2000 le autorità di Teheran hanno iniziato un processo nei confronti di 13 ebrei iraniani arrestati ed accusati di spionaggio;

che tale accusa non ha alcun fondamento dal momento che costoro sono solo addetti al culto, in quanto insegnanti di ebraico, rabbini e giovani ebrei, ed uno di loro ha appena 14 anni, come viene riferito dalla comunità ebraica di Roma;

che per tale processo sono stati negati dieci avvocati per la difesa, con violazione della più elementare garanzia processuale, e che la pena può essere quella capitale;

che si rende necessario garantire il corretto svolgimento di un processo nei confronti di soggetti ingiustamente accusati;

che, visti i rapporti di cordialità e di reciproca solidarietà esistenti tra il nostro paese e quello iraniano, sarebbe opportuno verificare la regolarità di tale vicenda processuale dal momento che i soggetti coinvolti sono molto probabilmente innocenti,

si chiede di sapere quali iniziative il Governo italiano intenda promuovere, atte a garantire la libertà di questi cittadini iraniani.

(4-19036)

(27 aprile 2000)

Risposta. (*) – L'arresto, nel maggio del 1999, di 13 ebrei iraniani accusati, al pari di 8 loro concittadini di religione musulmana, di spionaggio ha suscitato già da un anno le reazioni della comunità internazionale e, in particolare, dei paesi dell'Unione europea e degli Stati Uniti.

Benchè sin dal giugno del 1999, quando le accuse sono state formalizzate, i passi effettuati in favore degli accusati da parte dei paesi dell'Unione europea occidentali, inclusa l'Italia, siano stati respinti come interferenze negli affari interni dell'Iran, le autorità della Repubblica islamica hanno tuttavia fornito assicurazioni sulla trasparenza ed equità del processo e sul suo svolgimento secondo le norme di legge. Nel febbraio di quest'anno tre degli ebrei accusati sono stati rilasciati su cauzione, mentre le dichiarazioni rese il 6 aprile dal portavoce dell'auto-

(*) Testo, sempre identico, inviato dal Governo in risposta alle tre interrogazioni sopra riportate.

rità giudiziaria lasciavano sperare in una possibile soluzione favorevole del caso almeno per la maggior parte degli imputati.

Il processo presso la terza sessione del tribunale rivoluzionario di Shiraz si è quindi aperto il 13 aprile, per essere subito aggiornato al 1º maggio, in considerazione sia della richiesta degli avvocati difensori per un più approfondito esame degli atti processuali, sia del rispetto della festività della Pasqua ebraica.

Per quanto riguarda l'assistenza legale otto degli ebrei detenuti hanno designato un proprio legale di fiducia, due hanno un difensore d'ufficio mentre i tre accusati di reati minori e liveri su cauzione avrebbero rinunciato a nominare un proprio curatore.

Il processo, nonostante precedenti affidamenti da parte iraniana, si svolge a porte chiuse per asserite ragioni di «sicurezza dello Stato» ed è stata quindi negata la presenza di osservatori internazionali. Si rileva tuttavia che il presidente del tribunale di Shiraz ha accettato dopo le udienze di incontrare i rappresentanti della stampa e della comunità ebraica, gli avvocati e le famiglie per un'informativa sul processo.

Le udienze svoltesi finora sono state caraterizzate da una serie di «confessioni» rese da sei degli imputati sinora ascoltati, che hanno ammesso, ma alcuni anche di fronte a giornalisti, la loro attività spionistica a favore di Israele, delitto per cui è prevista la pena di morte. Uno degli imputati, tuttavia, ha sinora negato ogni addebito.

Da parte italiana non si è mancato di esprimere in ogni utile occasione, in particolare durante la visita a Teheran del Ministro (4-6 marzo 2000), la preoccupazione del Governo italiano per la vicenda, che è stata sollevata più volte anche con l'ambasciatore iraniano a Roma, nonchè l'attesa per un esito positivo della stessa.

Sul piano comunitario, la presidenza portoghese, su solleciatazione anche del nostro paese, ha già effettuato passi con le autorità iraniane, ribadendo l'attenzione e la preoccupazione con cui l'Unione europea segue il caso, che acquista un'importante valenza per la politica di apertura dei principali paesi occidentati nei confronti dell'Iran.

È tuttavia opinione condivisa, sia del Governo italiano che dei *partner* dell'Unione europea, che ogni iniziativa volta a favorire un esito positivo della vicenda debba essere, almeno in questa fase delicata dell'evoluzione politica interna iraniana, quanto mai discreta per non rischiare di essere controducente.

Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri
SERRI

(13 giugno 2000)

CUSIMANO. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri delle politiche agricole e forestali, delle finanze e del lavoro e della previdenza sociale.* – Per sapere se siano a conoscenza che il consiglio di amministrazione dell'ETI (Ente tabacchi italiani) ha approvato in data 4 ot-

tobre 1999 un piano strategico di riassetto dell'Ente, che prevede la chiusura di una serie di manifatture tabacchi, con la perdita di circa 4.000 posti di lavoro, di cui 197 nella città di Catania.

Data la situazione occupazionale nella città, come del resto in tutto il Sud Italia (maggiormente interessati dal provvedimento), l'interrogante chiede di sapere quali iniziative il Governo intenda prendere per bloccare tale decisione che reca vantaggi solo ad una nota multinazionale del tabacco e grave nocumento all'occupazione.

(4-16733)

(13 ottobre 1999)

SCHIFANI. – *Al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e per il turismo*. – Premesso:

che il piano di ristrutturazione industriale dell'ETI (Ente tabacchi italiani) presentato dal *management* dell'Ente tradisce lo spirito del decreto legislativo n. 283 del 1998 e trascura i problemi sociali ed occupazionali dei territori;

che tale progetto ha come obiettivo primario la collocazione sul mercato del futuro pacchetto azionario, ignorando le esigenze del fattore lavoro;

che tale inaccettabile logica porterebbe agli ipotizzati tagli dell'80 per cento delle strutture e del 70 per cento della manodopera;

che la cancellazione di importanti e competitivi centri produttivi al Nord e la desertificazione industriale di alcuni territori del Sud pongono rilevanti problemi sociali ed occupazionali;

che l'azzeramento del settore del tabacco greggio dell'ex azienda dei Monopoli e il ridimensionamento di quello dell'ETI prefigurano un disimpegno della futura società dal settore, con gravi ripercussioni economiche e sociali sull'agricoltura di alcune regioni del Centro-Sud;

che le scadenze del suddetto piano sono socialmente non tollerabili e tecnicamente impossibili tenuto conto della dimensione degli interventi strutturali proposti e dell'elevato numero di lavoratori coinvolti;

che la FAT-CISL ha dichiarato la indisponibilità al negoziato, in quanto il progetto è ispirato alla logica del profitto a spese del lavoratore,

l'interrogante chiede di sapere:

in che modo si ritenga di intervenire per modificare il progetto elaborato e presentato dall'ETI;

quale realistico piano industriale e commerciale si ritenga di dovere presentare per tener conto delle esigenze di salvaguardia dei livelli occupazionali del settore.

(4-17103)

(9 novembre 1999)

RISPOSTA. (*) – In merito alla problematica sollevata va, preliminarmente, ricordato che il piano di ristrutturazione dell'ETI, i cui obiettivi e linee guida sono stati approvati all'unanimità dal consiglio di amministrazione dell'Ente (i componenti del quale sono stati norninati con decreto interministeriale del 23 dicembre 1998) nella seduta del 4 ottobre l999, è finalizzato ad allineare l'azienda ai livelli di produttività e redditività dei principali competitori presenti nello scenario europeo, attraverso una incisiva razionalizzazione sia delle strutture di produzione che di quelle della distribuzione.

Il piano così delineato individua un'impresa che nella sua situazione a regime risulterà fondata sulle attività «core» dei prodotti da fumo e della distribuzione, con indicatori di produttività e di redditività concorrenziali e sostenibili nel tempo tali da soddisfare le attese del mercato e dei portatori d'interesse, nonché a garantire stabili livelli di occupazione. Per quanto riguarda, in particolare, l'identificazione dei siti produttivi in cui concentrare e razionalizzare la produzione di tabacco lavorato e di sigari, l'ETI ha adottato una griglia comparativa di criteri oggettivi di valutazione aventi riguardo – fra l'altro – alla loro ubicazione geografica, alle effettive potenzialità produttive ed alla logistica dei collegamenti infrastrutturali. Tutto questo nell'ambito dei volumi produttivi che l'ETI è ragionevolmente in grado di collocare sul mercato dopo un fin troppo lungo periodo di crisi a cui il nuovo assetto deve porre rimedio, creando le condizioni per il rilancio di un polo produttivo nazionale.

La prima proposta di piano è stata sottoposta al vaglio delle organizzazioni sindacali, a cui è seguito un esame dettagliato dei problemi. Sulla base di questo confronto l'ETI, cercando di tenere conto delle osservazioni raccolte, ha avanzato una seconda e più aggiornata proposta di piano che ritiene comunque rispondere al criterio di economicità e redditività della futura l'ETI spa e quindi in grado di dare le necessarie garanzie per il futuro dell'azienda come deriva dal mandato ricevuto dal Governo. Il confronto con i sindacati è proseguito e sembra essere ormai in fase conclusiva e il Ministero ha avviato, in rapporto a questo, tutte le iniziative necessarie per avere un quadro definitivo di utile ricollocazione di tutto il personale che l'ETI non utilizzerà.

A tal fine, si precisa che tutto il personale in esubero, secondo quanto previsto dal decreto legislativo n. 283 del 1998, istitutivo dell'ETI, non subirà alcun depauperamento della propria posizione lavorativa, tenuto conto che ha diritto di essere riammesso, anche nei sette anni successivi alla data di trasformazione dell'Ente in società per azioni, nei ruoli dell'amministrazione finanziaria e in quelli di altre pubbliche amministrazioni.

(*) Testo, sempre identico, inviato dal Governo in risposta alle due interrogazioni sopra riportate.

A questo vanno aggiunte le iniziative di valorizzazione dei siti dismessi al fine di creare nuova occupazione nelle località coinvolte. A questo è finalizzato il protocollo di accordo raggiunto tra l'ETI e Sviluppo Italia. Fermo restando che non è compito del Governo entrare nel merito delle singole scelte del piano industriale comprese le localizzazioni, che sono competenza dell'ETI, va sottolineato che gli esiti che si vanno delineando sono il frutto di una trattativa nazionale complessiva con i sindacati.

L'ETI in sede di conclusione di questa fase dovrà rispondere al Governo in relazione all'adempimento del mandato che ha ricevuto di dare vita ad un'azienda produttiva ed efficiente, in grado di stare sul mercato.

Risultano, pertanto, destituite di qualsiasi fondamento le affermazioni circa i presunti vantaggi solo ad una nota multinazionale del tabacco e di grave nocumento all'occupazione.

Il Ministro delle finanze
DEL TURCO

(15 giugno 2000)

DI PIETRO. – *Al Ministro delle finanze.* – Premesso:

che com'è noto le commissioni tributarie sono organi composti, oltre che dai pochi magistrati disponibili, prevalentemente da liberi professionisti iscritti agli albi degli avvocati e dei dottori commercialisti;

che il comma 1 dell'articolo 8 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, prevede taluni requisiti per poter esercitare tale funzione; infatti esso recita: «...non possono essere componenti delle commissioni tributarie, finchè permangono in attività di servizio o nell'esercizio delle rispettive funzioni o attività professionali:

i) coloro che esercitano in qualsiasi forma la consulenza tributaria ovvero l'assistenza o la rappresentanza dei contribuenti nei rapporti con l'amministrazione finanziaria o nelle controversie di carattere tributario;

m) coloro che sono coniugi o parenti fino al secondo grado o affini in primo grado di coloro che sono iscritti negli albi professionali»;

che la predetta norma, tuttavia, viene facilmente elusa attraverso una semplice dichiarazione di responsabilità posta in essere dall'interessato, in cui si attesta di non svolgere «in qualsiasi forma consulenza tributaria»;

che organo deputato a verificare le posizioni di incompatibilità dei singoli componenti delle commissioni tributarie è il consiglio di presidenza della giustizia tributaria, che non ha nè i mezzi organizzativi nè gli strumenti legali per procedere alle necessarie verifiche e decidere per le eventuali decadenze;

che in particolare l'articolo 1, comma 189, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, stabilisce il divieto di cumulo pensione-reddito di lavoro per i pensionati ex dirigenti pubblici che svolgono la funzione di giudici tributari,

si chiede di sapere quali iniziative intenda adottare per fornire una soluzione alla delicata questione, tenuto conto che il permanere del divieto di cumulo pensione-reddito lavoro per i pensionati ex dirigenti pubblici provocherà in un lasso di tempo molto breve una serie di dimissioni dagli incarichi di componente tributaria e considerato che il sistema tributario rappresentato in sede giudiziale dalle varie commissioni tributarie ha dimostrato la sua specifica competenza in materia.

(4-17885)

(25 gennaio 2000)

Risposta. – Con l'interrogazione cui si risponde l'onorevole interrogante pone in evidenza alcune problematiche inerenti ai giudici tributari sia in relazione alla verifica da parte del consiglio di presidenza della giustizia tributaria delle cause di incompatibilità sia in relazione alla sussistenza del divieto di cumulo pensione-reddito di lavoro per i pensionati ex dirigenti pubblici che svolgono le funzioni di giudice tributario.

Come è noto l'articolo 7 del decreto legislativo n. 545 del 1992 sotto la rubrica «requisiti generali» elenca i presupposti soggettivi che devono sussistere per tutti i giudici tributari, mentre il successivo articolo 8 elenca le cause di incompatibilità, specificando opportunamente che i soggetti investiti dagli incarichi o qualifiche o esercenti attività nello stesso menzionati non possono essere componenti delle commissioni tributarie «finché permangono in attività di servizio o nell'esercizio delle rispettive funzioni o attività professionali».

Relativamente a tali disposizioni, il consiglio di presidenza della giustizia tributaria ha richiesto, con risoluzione n. 1 del 4 maggio 1999, a tutti i giudici tributari di compilare una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà nella quale, tra l'altro, si dichiara di essere in possesso dei requisiti previsti dalla legge per l'incarico ricoperto nella commissione tributaria e di non trovarsi in alcuna condizione di incompatibilità prevista del predetto articolo 8.

Inoltre, il medesimo Consesso ha disposto l'apertura di 1830 procedimenti per la dichiarazione di decadenza.

Il procedimento di garanzia (previsto dalle risoluzioni n. 1/97, n. 11/97, n. 1/98, n. 3/98, n.7/98) si articola in varie fasi, quali:

a) delibera di apertura del procedimento con specifica indicazione degli elementi in possesso del consiglio;

b) fissazione di un termine all'interessato per la produzione di eventuali memorie e per chiedere eventualmente di essere sentito con l'assistenza di altro giudice tributario;

c) quando sussistono dubbi o viene disposta la richiesta di convocazione dell'interessato, quest'ultimo viene invitato a produrre le dichiarazioni dei redditi ed IVA, nonché le fatture relative all'ultimo biennio.

Conseguentemente il consiglio di presidenza ha comunicato di aver concluso 847 procedimenti, di cui 467 con delibera di archiviazione e 380 con delibera di decadenza.

In relazione alla questione concernente la possibilità di cumulo tra pensione e reddito di lavoro per i pensionati ex dirigenti che svolgono la funzione di giudici tributari, il predetto consiglio di presidenza, posto che in base all'articolo 47, comma 1, lettera *f),* del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986 i compensi dei componenti delle commissioni tributarie devono essere assimilati a quello di lavoro dipendente, si è più volte espresso nel senso di ritenere possibile il cumulo di detti trattamenti economici in analogia a quanto previsto per i giudici di pace.

Tuttavia, il predetto consesso ha ritenuto necessaria su tale argomento l'emanazione di una norma interpretativa che precisi come le norme previste per i giudici di pace siano applicabili ai componenti delle commissione tributarie. Tale norma, già oggetto di ulteriori iniziative parlamentari, è contenuta nel disegno di legge, attualmente all'esame del Parlamento, recante modifiche ed integrazioni ai decreti legislativi n. 545 e n. 546 del 1992.

Il Ministro delle finanze

DEL TURCO

(15 giugno 2000)

GERMANÀ. – *Al Ministro delle finanze.* – Premesso:

che la «privatizzazione del pubblico impiego» mal si concilia con erogazioni stipendiali e competenze accessorie non collegate con il raggiungimento degli obiettivi programmati ed il miglioramento dell'efficacia ed efficienza dell'azione amministrativa;

che il Governo non fa altro che magnificare i risultati ottenuti dalla lotta all'evasione e da un notevole miglioramento dell'attività accertativa,

si chiede di conoscere:

quali motivazioni abbiano determinato la riduzione del fondo *ex* articolo 36 del contratto collettivo nazionale di lavoro per la produttività collettiva ed il miglioramento dei servizi, attribuiti al personale del Ministero delle finanze, nonchè l'erogazione dei compensi per il lavoro straordinario per l'anno 1999 che si paventa siano stati ridotti di circa il 50 per cento;

quale sia il motivo per la mancata perequazione del personale della Direzione delle entrate a quello delle dogane così come stabilito per legge.

(4-17198)

(23 novembre 1999)

Risposta. – Con l'interrogazione cui si risponde l'onorevole interrogante, alla luce della «privatizzazione del pubblico impiego», chiede chiarimenti in ordine alla riduzione dello stanziamento sul fondo per la produttività collettiva e per il miglioramento dei servizi previsto dall'articolo 36 del contratto collettivo nazionale di lavoro (entrato in vigore il 17 maggio 1995), nonchè alla mancata perequazione del trattamento accessorio per il personale del Dipartimento delle entrate con quello percepito dal personale in servizio presso il Dipartimento delle dogane.

Al riguardo, la competente Direzione generale degli affari generali e del personale in merito al primo punto ha precisato che, a seguito dell'entrata in vigore in data 17 febbraio 1999 dell'attuale contratto collettivo nazionale di lavoro, il fondo per la produttività collettiva è confluito, senza alcuna decurtazione, nel fondo unico di amministrazione previsto dall'articolo 31 del medesimo contratto collettivo.

Circa le risorse destinate ai compensi per lavoro straordinario relativi all'anno 1999, la medesima Direzione generale ha rilevato che esse sono state ridotte del 5 per cento a decorrere dal 1º gennaio 1999, in attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 30 del contratto collettivo nazionale di lavoro, e la conseguente disponibilità è stata impiegata per alimentare, proporzionalmente al numero degli addetti, il citato fondo unico di amministrazione a cui affluirà un ulteriore 30 per cento.

Relativamente, invece, alla perequazione del trattamento economico accessorio del personale dell'amministrazione finanziaria con il trattamento percepito dal personale del Dipartimento delle dogane, la predetta Direzione generale ha rilevato che l'articolo 10, comma 7, della legge 29 ottobre 1991, n.358, nel prevedere tale perequazione, ha rinviato per l'attuazione all'emanazione di appositi regolamenti, da emanarsi ai sensi dell'articolo 17 della legge n. 400 del 1988. Tale rinvio è stato, poi, ribadito dal regolamento degli uffici e del personale del Ministero delle finanze (decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992, n. 287).

Successivamente, il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, che ha introdotto rilevanti modifiche alla disciplina del pubblico impiego, oltre a prevedere l'abrogazione delle disposizioni concernenti trattamenti economici accessori, comunque denominati, a favore dei pubblici dipendenti, ha disposto che «i contratti collettivi fanno comunque salvi i trattamenti economici fondamentali ed accessori in godimento aventi natura retributiva ordinaria o corrisposti con carattere di generalità per ciascuna amministrazione o ente». In tal senso, l'articolo 34 del contratto colletti-

vo nazionale di lavoro, entrato in vigore il 17 maggio 1995, ha disciplinato la retribuzione accessoria delle singole amministrazioni precisando, al comma 1, che « i trattamenti economici accessori in atto presso le singole amministrazioni del comparto secondo la specifica disciplina legislativa, contrattuale ed amministrativa in vigore, sono conservati nelle amministrazioni stesse in base alle modalità determinate ai sensi del comma seguente», rinviando, quindi, all'allegato B al contratto stesso per quanto concerne le voci e le quote di retribuzione accessoria, utili ai fini dei diversi istituti contrattuali.

La Direzione generale del personale ha precisato che, in sede di contrattazione tra ARAN ed organizzazioni sindacali più rappresentative per la stipula del predetto contratto collettivo nazionale di lavoro, gli importi spettanti a titolo di indennità di amministrazione sono stati determinati sulla base degli stanziamenti per i trattamenti accessori, quali previsti dalla norma, e distintamente risultanti per il ruolo del Dipartimento delle dogane e per quelli della restante parte dell'amministrazione finanziaria, come si evince dal menzionato allegato B al contratto collettivo di che trattasi.

La medesima Direzione generale ha, peraltro, osservato che tale differenziazione, ben nota alle parti contrattuali, ha poi trovato conferma in sede di accordo integrativo al predetto contratto collettivo nazionale di lavoro, che al punto 7, lettera *b)*, dell'allegato A all'accordo stesso ha espressamente previsto che «il personale che presta servizio in struttura della stessa amministrazione non coincidente con quella di appartenenza ed avente diversa indennità di amministrazione percepisce l'indennità della struttura ove presta servizio, purchè vi sia stato assegnato con atto formale e legittimo, in base alla normativa in vigore».

Pertanto, ha sottolineato la predetta Direzione generale che, in base alla normativa richiamata, non rientrava nella potestà dell'amministrazione far determinare, in sede di contrattazione collettiva nazionale di comparto tra ARAN e organizzazioni sindacali, una identica indennità di amministrazione per i dipendenti di tutti i dipartimenti dell'amministrazione finanziaria.

Ciò, peraltro, trova conferma con quanto previsto dall'articolo 49 del predetto decreto legislativo n. 29 del 1993 che, nel determinare, al comma 2, i criteri identificativi per la corresponsione di trattamenti accessori, stabilisce al precedente comma 1 che «il trattamento economico fondamentale ed accessorio è definito dai contratti collettivi».

Il Ministro delle finanze
DEL TURCO

(15 giugno 2000)

GRECO, AZZOLLINI. – *Al Ministro delle finanze.* – Premesso:

che la logica, più o meno condivisa, in base alla quale l'ETI ha individuato le manifatture su cui impalcare la nuova azienda si basa sul-

l'individuazione di quelle manifatture già dotate di potenzialità produttiva, in considerazione della intrasferibilità della prima e seconda fase e della trasferibilità della impiantistica di terza e quarta fase negli spazi esistenti;

che all'interno delle manifatture prescelte deve essere presente l'impianto Slicer per lo scioglimento della materia prima;

che la manifattura deve avere facile accessibilità alle reti di trasporto (area geografica e localizzazione urbana);

che in questo contesto la manifattura tabacchi di Bari con i suoi due opifici (reparto lavorazione omogeneizzato e produzione sigarette) ha visto i posti di lavoro sparire a causa dell'eliminazione della lavorazione linea costole e della linea *toasting,* a favore di altre congeneri, oltre alla produzione di quattro milioni di chili di premiscelato che dalla manifattura di Bari sono passati ad un opificio dell'ETI di Santa Lucia – Battipaglia (Salerno);

che l'opificio principale è una struttura di recente costruzione situata nella zona industriale barese, perfettamente collegata con la stazione intermodale, il porto, l'aeroporto, le ferrovie (i due opifici sono dotati di raccordo ferroviario) e a ridosso della circonvallazione barese, nonchè a circa due chilometri dal'ingresso autostradale e quindi in posizione ottimale per quanto attiene l'accessibilità alle reti di trasporto;

che tale struttura ha una superficie totale di metriquadrati 219.400 di cui metriquadrati 45.000 di magazzini e metriquadrati 13.000 di fabbricati industriali, oltre agli uffici;

che attualmente sono in via di ultimazione i lavori di ampliamento della terza e della quarta fase, nonchè il raddoppio della prima e seconda fase;

che la prima e seconda fase sono ulteriormente ampliabili se si dovesse decidere di eliminare gli impianti inutilizzati del *toasting* ed eventualmente anche tutta l'impiantistica da 4.000.000 di chilogrammi di premiscelato,

gli interroganti chiedono di sapere quali siano i motivi della prevista chiusura della manifattura di Bari dal momento che la stessa risponde a tutti i requisiti richiesti per essere il pilastro della nascente azienda e conseguentemente quali siano i motivi che pongono in discussione la perdita di ulteriori 407 posti di lavoro, penalizzando in tal modo un territorio già ad alto livello di disoccupazione come quello barese.

(4-17494)

(9 dicembre 1999)

RISPOSTA. – In merito alla problematica sollevata, riguardante, in particolare, la Manifattura di Bari, va, preliminarmente, ricordato che il piano di ristrutturazione dell'ETI, i cui obiettivi e linee guida sono stati approvati all'unanimità dal consiglio di amministrazione dell'Ente (i componenti del quale sono stati nominati con decreto interministeriale del 23 dicembre 1998) nella seduta del 4 ottobre 1999, è finalizzato ad

allineare l'azienda ai livelli di produttività e redditività dei principali competitori presenti nello scenario europeo, attraverso una incisiva razionalizzazione sia delle strutture di produzione che di quelle della distribuzione.

Il piano così delineato individua un'impresa che nella sua situazione a regime risulterà fondata sulle attività «core» dei prodotti da fumo e della distribuzione, con indicatori di produttività e di redditività concorrenziali e sostenibili nel tempo tali da soddisfare le attese del mercato e dei portatori d'interesse, nonché a garantire stabili livelli di occupazione.

Per quanto riguarda, in particolare, l'identificazione dei siti produttivi in cui concentrare e razionalizzare la produzione di tabacco lavorato e di sigari, l'ETI ha adottato una griglia comparativa di criteri oggettivi di valutazione aventi riguardo – fra l'altro – alla loro ubicazione geografica, alle effettive potenzialità produttive ed alla logistica dei collegamenti infrastrutturali Tutto questo nell'ambito dei volumi produttivi che l'ETI è ragionevolmente in grado di collocare sul mercato dopo un fin troppo lungo periodo di crisi a cui il nuovo assetto deve porre rimedio, creando le condizioni per il rilancio di un polo produttivo nazionale.

La prima proposta di piano è stata sottoposta al vaglio delle organizzazioni sindacali, a cui è seguito un esame dettagliato dei problemi. Sulla base di questo confronto l'ETI, cercando di tenere conto delle osservazioni raccolte, ha avanzato una seconda e più aggiornata proposta di piano che ritiene comunque rispondere al criterio di economicità e redditività della futura l'ETI spa e quindi in grado di dare le necessarie garanzie per il futuro dell'azienda come deriva dal mandato ricevuto dal Governo. Il confronto con i sindacati è proseguito e sembra essere ormai in fase conclusiva e il Ministero ha avviato, in rapporto a questo, tutte le iniziative necessarie per avere un quadro definitivo di utile ricollocazione di tutto il personale che l'ETI non utilizzerà.

A tal fine, si precisa che tutto il personale in esubero, secondo quanto previsto dal decreto legislativo n. 283 del 1998, istitutivo dell'ETI, non subirà alcun depauperamento della propria posizione lavorativa, tenuto conto che ha diritto di essere riammesso, anche nei sette anni successivi alla data di trasformazione dell'Ente in società per azioni, nei ruoli dell'amministrazione finanziaria e in quelli di altre pubbliche amministrazioni.

A questo vanno aggiunte le iniziative di valorizzazione dei siti dismessi al fine di creare nuova occupazione nelle località coinvolte. A questo è finalizzato il protocollo di accordo raggiunto tra l'ETI e Sviluppo Italia. Fermo restando che non è compito del Governo entrare nel merito delle singole scelte del piano industriale comprese le localizzazioni, che sono competenza dell'ETI, va sottolineato che gli esiti che si vanno delineando sono il frutto di una trattativa nazionale complessiva con i sindacati.

L'ETI in sede di conclusione di questa fase dovrà rispondere al Governo in relazione all'adempimento del mandato che ha ricevuto di

dare vita ad un'azienda produttiva ed efficiente, in grado di stare sul mercato.

Il Ministro delle finanze
DEL TURCO

(15 giugno 2000)

LUBRANO di RICCO. – *Al Ministro delle finanze.* – Premesso:

che l'operato degli uffici del registro atti pubblici ed atti privati di Napoli, nonchè della esattoria comunale di Napoli, attualmente gestita dal Banco di Napoli spa, è assolutamente carente sotto il profilo dell'efficienza e della celerità;

che relativamente agli uffici del registro atti pubblici ed atti privati di Napoli il ritardo accumulato nella restituzione degli originali degli atti pubblici, soggetti ad imposta sia fissa che proporzionale e/o graduale, ormai ha raggiunto e superato l'anno dalla loro registrazione mentre il tempo richiesto per gli originali degli atti privati, sia quelli autenticati che quelli non autenticati, registrati presso l'ufficio atti privati, è addirittura maggiore;

che tale situazione, oltre ad impedire l'esecuzione degli adempimenti successivi alla registrazione (annotamenti ipotecari, deposito degli atti presso i competenti uffici, ispezioni biennali dell'archivio notarile agli atti, senza contare i frequenti smarrimenti degli originali registrati), crea notevoli disagi nell'utenza costringendo i pubblici ufficiali al rilascio delle copie, per i necessari adempimenti, ove possibile, senza l'indicazione del relativo numero di registrazione, in violazione di quanto stabilito dalla vigente legge di registro, che impone il divieto del rilascio delle copie conformi se non munite di tutti gli elementi della registrazione;

che dal canto suo l'esattoria, soprattutto per i tributi comunali (imposta sulla rimozione dei rifiuti solidi urbani, eccetera), non provvede alla notificazione ai contribuenti delle relative cartelle in tutte le ipotesi di obbligatorietà ma, dopo l'avvenuta scadenza delle rate che il contribuente, in mancanza di notifica obbligatoria, non sa di dovere pagare, trasmette per posta una cartolina con la quale comunica le rate scadute e gli interessi moratori dovuti, anche quando è a conoscenza della mancata notifica della cartella;

considerato:

che tale modo di operare ingenera insuperabili incertezze e fastidi nel contribuente il quale, in mancanza della cartella notificata, non ha nemmeno la possibilità di incaricare del pagamento, delle rate o per l'intero importo, l'istituto di credito che gestisce l'esattoria, ove correntista dello stesso;

che ciò costringe l'incolpevole contribuente a lunghe file presso l'esattoria per l'accertamento della mancata notifica ed il pagamento delle rate scadute, senza interessi moratori, ovvero, per evitare i relativi

inconvenienti, al pagamento anche della mora non dovuta per la mancata notifica,

si chiede di sapere quali urgenti provvedimenti intenda adottare il Ministro interrogato per porre rimedio alle gravi disfunzioni degli uffici del registro atti pubblici e atti privati di Napoli e dell'esattoria, anche in considerazione del fatto che il loro operato è contrario alla politica del Ministero delle finanze e agli sforzi fatti per cercare di agevolare al massimo il contribuente nell'adempimento degli obblighi fiscali.

(4-15682)

(30 giugno 1999)

RISPOSTA. – Con l'interrogazione cui si risponde l'onorevole interrogante, nel lamentare le gravi disfunzioni che si sono verificate presso gli uffici del registro atti pubblici e privati di Napoli nonché presso gli uffici del concessionario della riscossione della medesima città, provocando notevoli disagi all'utenza sia per ritardi nella restituzione degli originali degli atti pubblici che per l'esecuzione degli adempimenti successivi alla registrazione, chiede di conoscere quali urgenti provvedimenti si intenda adottare al fine di porre rimedio a tale situazione.

Al riguardo, il Dipartimento delle entrate ha evidenziato che, per effetto delle rilevanti innovazioni legislative introdotte in questi ultimi anni, gli uffici del registro di Napoli hanno avuto rilevanti problerni nell'espletamento della loro attività.

Invero, la legge 27 dicembre 1997, n.449 (articolo 21), ha previsto l'introduzione dell'autoliquidazione delle imposte dovute per la registrazione e per le cessioni, risoluzioni e proroghe nonché l'obbligo di esibire all'ufficio copia dell'attestato di versamento relativo ai predetti atti, la possibilità di assolvere in unica soluzione l'imposta sui contratti pluriennali, con particolare meccanismo di calcolo, e, infine, l'estensione dell'obbligo di registrazione a tutti i contratti, ad eccezione di quelli di durata non superiore a trenta giorni complessivi nell'anno.

Pertanto, modifiche di così ampia portata hanno provocato il considerevole aumento del numero di contribuenti che accedono agli uffici, sia per acquisire informazioni e chiarimenti, sia per far fronte ai nuovi obblighi. Infatti, la sola estensione dell'obbligo di registrazione a tutti i contratti ha provocato il raddoppio degli atti presentati alla registrazione (presso l'ufficio del registro atti privati sono stati presentati per la registrazione nel solo anno 1998 circa 120.000 atti, rispetto ai 60.000 dell'anno precedente).

Inoltre, con la soppressione dei servizi autonomi di cassa e l'introduzione delle procedure per permettere il pagamento dei tributi mediante i concessionari, gli uffici postali e le banche (decreto legislativo 9 luglio 1997) si è verificato un ulteriore aggravio di lavoro per gli uffici di che trattasi.

lnfatti, questa circostanza ha prolungato i tempi di acquisizione dei dati al sistema informativo: la necessità di abbinare in via automatica

ciascun pagamento effettuato presso i concessionari, banche o uffici postali con l'atto al quale tale pagamento si riferisce ha reso necessario prevedere l'acquisizione di un maggior numero di informazioni rispetto al passato.

Conseguentemente, per ovviare agli inevitabili ritardi accumulati, il Dipartimento delle entrate ha segnalato che entrambi gli uffici del registro sono stati dotati nel mese di maggio 1999 di nuove attrezzature informatiche: l'ufficio del registro atti pubblici è passato da 16 a 26 apparecchi, dei quali 8 sono stati dedicati alla sola registrazione, utilizzati da 10 addetti, mentre l'ufficio del registro atti privati è passato da 7 a 14 apparecchi, 8 dei quali anch'essi dedicati alla sola registrazione.

Ciò posto, il Dipartimento delle entrate ha assicurato che il potenziamento del personale (si è provveduto a distaccare 6 unità di personale presso l'ufficio atti pubblici di Napoli) e l'aumento delle postazioni informatiche dedicate alla registrazione degli atti consentirà di smaltire l'arretrato entro la fine dell'anno.

Per quanto riguarda, invece, le lamentate irregolarità nell'attività di riscossione da parte del commissario governativo del Banco di Napoli, che parrebbero concretizzarsi nella mancata notifica nei termini di legge delle cartelle di pagamento relative ad alcuni tributi comunali, il predetto Dipartimento ha chiesto un dettagliato rapporto alla direzione regionale delle entrate della Campania e allo stesso agente della riscossione.

Dalle inforrnative assunte, è emerso che alla data del 30 giugno 1999 i ruoli, cui si fa cenno nell'interrogazione, non erano stati ancora emessi, in quanto il comune di Napoli ha provveduto soltanto nel mese di luglio a consegnare al commissario governativo i ruoli relativi ai tributi di propria competenza ed il Banco di Napoli ha completato la notifica delle relative cartelle di pagamento entro il 5 settembre 1999.

Inoltre, il medesimo Dipartimento ha sottolineato che, a seguito di precedenti segnalazioni di irregolarità nell'attività di riscossione da parte del concessionario, la direzione regionale delle entrate per la Campania aveva già disposto delle indagini attraverso i competenti organi ispettivi, i cui risultati non avevano evidenziato consistenti situazioni di irregolarità nello svolgimento del servizio affidato al concessionario, ma solo dei marginali rilievi che non avevano destato alcuna preoccupazione.

Il Ministro delle finanze
DEL TURCO

(15 giugno 2000)

MACERATINI. – *Al Ministro delle finanze.* – Premesso:

che con decreti direttoriali in data 23 giugno 1997, nn. 152589, 152590, 152591, la Direzione generale degli affari generali e del personale ha attivato le procedure concorsuali di riqualificazione del personale dell'amministrazione finanziaria, escluso quello dipendente dal

Dipartimento delle dogane e delle imposte indirette, relative ai profili professionali delle qualifiche sesta, settima e ottava;

che, a sua volta, il suddetto Dipartimento ha indetto analoghe procedure di riqualificazione per il proprio personale;

che le due procedure sono strettamente connesse tra loro, tanto che la Direzione generale degli affari generali e del personale, nella nota contenente le istruzioni di servizio che regolamentano i corsi relativi ai profili professionali, alla VI e VIII qualifica funzionale, ha comunicato al Dipartimento in parola di adottare le necessarie direttive per uniformare i propri corsi di riqualificazione ai criteri di massima stabiliti nella nota medesima;

che, a seguito di un quesito posto dal Dipartimento delle dogane e delle imposte indirette alla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della funzione pubblica, la stessa, ha affermato, che per effetto della legge n. 958 del 1996, articolo 20, al fine di valutare il possesso della anzianità di servizio minima di cinque o dieci anni richiesta per partecipare alle prove selettive in questione, occorre tener conto dell'eventuale servizio militare di leva o di quello civile sostitutivo prestato dai candidati;

che il Dipartimento delle dogane, sulla base della suddetta risposta, ha riconosciuto al proprio personale come anzianità di servizio il periodo obbligatorio di leva, mentre la Direzione Generale degli affari generali e del personale per gli altri dipendenti dell'amministrazione non ne ha tenuto conto, escludendoli dalle graduatorie di merito per difetto dei requisiti prescritti,

si chiede di sapere quali provvedimenti si intenda adottare affinché tutto il personale dell'amministrazione finanziaria abbia pari opportunità di accesso alle qualifiche superiori previste dai citati corsi-concorsi.

(4-18041)

(3 febbraio 2000)

Risposta. – Con l'interrogazione cui si risponde l'onorevole interrogante, con riferimento ai corsi di riqualificazione del personale dell'amministrazione finanziaria, lamenta che la Direzione generale degli affari generali e del personale non ha riconosciuto ai fini del computo dell'anzianità di servizio utile per la partecipazione dei dipendenti ai predetti corsi il servizio militare di leva e quello civile sostitutivo, prestati dai candidati.

Ciò in contrasto con quanto affermato dal Dipartimento della funzione pubblica a seguito di richiesta di parere del Dipartimento delle dogane.

Al riguardo la Direzione generale degli affari generali e del personale ha preliminarmente evidenziato che il Dipartimento della funzione pubblica, con parere reso (con nota 27 gennaio 1999, n 5355) al Dipartimento delle dogane e delle imposte indirette, il quale ne aveva fatta apposita richiesta, ha affermato la valutabilità di tale servizio ai fini del

computo dell'anzianità prescritta per la partecipazione alle procedure concorsuali di che trattasi, con riferimento all'articolo 20 della legge 24 dicembre 1986, n. 958, recante «Norme sul servizio rnilitare di leva prolungata» precisando che « il periodo del servizio militare di leva è equiparato, in sede di procedure concorsuali presso amministrazioni pubbliche, al servizio prestato presso pubbliche amministrazioni». Pertanto, ad avviso della predetta Direzione generale, poiché tale norma fa riferimento al riconoscimento del servizio militare « per l'inquadramento economico e per la determinazione dell'anzianità lavorativa ai fini del trattamento previdenziale del settore pubblico», appare evidente che il citato parere è connesso esclusivamente al servizio militare o civile sostitutivo prestato in costanza di rapporto d'impiego.

Ciò posto, la predetta Direzione generale ha precisato che diversamente sarebbe da considerare anzianità di servizio e quindi, nella fattispecie, esperienza professionale maturata, anche il periodo di leva svolto prima dell'inizio dell'attività lavorativa alle dipendenze dello Stato, e ciò in evidente contrasto con la *rati*o complessiva delle disposizioni che hanno previsto le procedure di riqualificazione di che trattasi, il cui richiamo ad una determinata anzianità di servizio non sembra possibile se non come un richiamo ad un'effettiva esperienza professionale maturata.

Inoltre, la medesima Direzione generale ha osservato che l'indirizzo adottato trova riscontro anche nella lettura delle disposizioni dell'articolo 22 della suindicata legge n. 958 del 1986, secondo le quali «ai fini dell'ammissibilità e della valutazione dei titoli nei concorsi banditi dalle pubbliche amministrazioni è da considerarsi a tutti gli effetti il periodo di tempo trascorso come militare di leva o richiamato, in pendenza di rapporto di lavoro».

Pertanto, alla luce di quanto sopra esposto, il servizio militare di leva o quello sostitutivo civile prestato anteriormente alla costituzione del rapporto d'impiego devono essere esclusi dal calcolo dell'anzianità di 5 o 10 anni prescritta dalla normativa dettata per la partecipazione ai corsi di riqualificazione di cui alla legge n. 549 del 1995 e successive modificazioni

Tuttavia, la Direzione generale del personale ha interessato nuovamente il Dipartimento della funzione pubblica per un riesame della questione.

Il Ministro delle finanze
DEL TURCO

(15 giugno 2000)

MAGGIORE. – *Al Ministro della difesa.* – Premesso:

che l'ex Direzione generale per gli operai del Ministero della difesa, allo scopo di dirimere alcune perplessità sorte in applicazione della legge n. 294 del 1995 (premio di disattivazione per gli artificieri), non-

chè sui riflessi in materia prodotti dall'introduzione del nuovo ordinamento del personale civile basato su profili professionali e le qualifiche funzionali, emanava nel 1990 la circolare n. 39500 individuando il personale e la modalità per percepire il premio di disattivazione;

che la circolare stabilisce che solo il sottufficiale artigliere è l'unico avente diritto, oltre i carabinieri, ad intervenire per l'Esercito in attività di antisabotaggio, escludendo sistematicamente tutti gli altri sottufficiali delle varie Armi, ed esclude anche il dirigente e l'assistente bonifica campi minati (BCM) e l'ex capo operaio artificiere transitato per effetto del nuovo ordinamento alla sesta qualifica funzionale, ex area impiegatizia di concetto;

che la direzione generale individua, per la bonifica del territorio da ordigni esplosivi residuati bellici, tra gli artificieri civili esclusivamente l'ex operaio specializzato, transitato per effetto della legge n. 312 del 1980 alla quinta qualifica funzionale avente funzioni di responsabilità e coordinamento di gruppo (ex capo operaio), come l'unico avente diritto ad effettuare il servizio di bonifica e percepire il premio di disattivazione;

che la circolare classifica il personale che transitoriamente, fino alla definitiva entrata a regime del nuovo sistema delle qualifiche funzionali e profili professionali, può continuare l'attività e percepire il premio di disattivazione, e tra questi è inserito l'operaio qualificato artificiere che di fatto svolgeva l'attività, ma giuridicamente non è contemplato dalla normativa vigente che prevedeva «l'operaio specializzato artificiere per bonifica» e il «capo operaio artificiere»;

che con l'applicazione del comma 8 dell'articolo 4 della legge n. 312 del 1980 l'artificiere dell'ex categoria degli operai qualificati transita nella quarta qualifica funzionale assumendo il profilo professionale n. 153; la declaratoria della quarta qualifica funzionale stabilisce per l'artificiere una responsabilità personale, la preparazione specializzata con capacità d'utilizzazione di mezzi o strumenti complessi e delle prestazioni lavorative caratterizzate da margini valutativi nell'esecuzione anche con eventuale esposizione a rischi specifici;

che nel 1997 la Direzione generale per gli operai precisava in una lettera alla regione tosco-emiliana che il personale ex operaio qualificato transitato nel profilo n. 153 non aveva titolo a percepire il premio di disattivazione per la rimozione, disinnesco o distruzione d'ordigni esplosivi residuati bellici: questo perchè ex operaio qualificato e il profilo non riveste una preparazione specializzata; la Direzione generale stabiliva tra l'altro che essendo operante il nuovo ordinamento del personale ministeriale (legge n. 312 del 1980), in punto di diritto, soltanto gli artificieri inquadrati nella quinta qualifica funzionale (profilo n. 152), «artificiere esplosivista specializzato», spettava il premio previsto all'espletamento delle operazioni indicate dal comma 2 delle istruzioni di cui al decreto ministeriale 20 maggio 1987;

che l'attività specifica di bonifica del territorio da ordigni residuati bellici non è prevista in nessuno dei tre profili di artificiere

(nn. 152, 153 e 188) mentre tutti e tre hanno una preparazione specializzata come previsto dalla normativa amministrativa per l'accertamento e l'erogazione del premio di disattivazione *ex* legge n. 294 del 1985 e dalle circolari tecniche, le quali espressamente parlano dell'impiego di personale artificiere con preparazione specializzata; lo stesso Stato maggiore dell'Esercito nel formare l'organico dei nuovi enti «Cerimant» (1995) prevede nuclei di bonifica con i tre profili professionali «artificiere esplosivista», «artificiere esplosivista specializzato» e «assistente artificiere»;

in considerazione della circostanza che gli artificieri di quarta e sesta qualifica funzionale risultano non superare il numero di 100 unità in tutta Italia, di cui peraltro il 60 per cento in servizio presso strutture esistenti nell'alta Italia;

tenuto conto dell'azione legale già avviata dal suddetto personale nei confronti del Ministero della difesa al fine di ottenere, in sintesi, la reintegrazione e l'indennizzo per indennità non corrisposte per mancata effettuazione di lavoro,

si chiede di sapere:

se gli artificieri di quarta e sesta qualifica funzionale sospesi dal servizio ingiustamente debbano continuare a rimanere inoperosi arrecando grave danno all'amministrazione e alla comunità, facendo perdere quella professionalità maturata con anni di onorato servizio, nonchè arrecando danno per la perdita del premio di disattivazione;

quali iniziative il Ministro intenda assumere con urgenza per ristabilire il diritto all'artificiere di quarta e sesta qualifica funzionale ad essere impiegato in attività di bonifica del territorio nazionale da ordigni esplosivi residuati bellici o quanto meno utilizzare comunque la professionalità di tale personale che al momento non viene impiegato adeguatamente.

(4-18281)

(23 febbraio 2000)

Risposta. – È opportuno rilevare preliminarmente che le attività connesse alle operazioni di rimozione, disinnesco e distruzione di ordigni esplosivi, prima dell'entrata in vigore del nuovo assetto della componente civile del comparto Ministeri di cui alla legge n. 12 del 1980, venivano svolte, secondo il precedente mansionario, sia dagli artificieri esplosivisti specializzati sia dagli artificieri esplosivisti qualificati.

Le professionalità in esame sono successivamente confluite, dopo l'emanazione del decreto del Presidente della Repubblica n. 1219 del 1984 (concernente l'individuazione dei profili professionali) nei profili n. 152 di 5ª qualifica funzionale e n.153 di 4ª qualifica funzionale, rispettivamente «artificiere esplosivista specializzato» e «artificiere esplosivista».

Poiché solo per il profilo n. 152 è stato espressamente previsto, nell'ambito della nuova disciplina già citata di cui al decreto del Presi-

dente della Repubblica n.1219 del 1984, lo svolgimento dell'attività di disinnesco e di distruzione degli ordigni esplosivi, non è stato più possibile utilizzare in queste attività il personale inquadrato nel profilo n. 153 di 4ª qualifica funzionale.

In linea con tale situazione, il decreto ministeriale 20 maggio 1987, concernente istruzioni sulle modalità di applicazione della legge n. 294 del 1985, indicava come destinatari del premio di disattivazione gli operai «artificieri esplosivisti specializzati», stabilendo che gli appartenenti al ripetuto profilo n. 153 «artificieri esplosivisti» di 4ª qualifica funzionale, impiegati di fatto nelle attività di disinnesco, continuassero solo transitoriamente a svolgere dette mansioni, sino all'inquadramento nei profili professionali.

Allo stato, nel rispetto di quanto previsto dalla vigente normativa in materia, soltanto il personale con il profilo n. 152 può essere chiamato all'espletamento di dette operazioni mentre per quello appartenente al profilo professionale n.153 l'assenza della specifica declaratoria nel profilo ne impedisce l'utilizzo ai fini dell'attività in argomento.

Per completezza d'informazione, si fa presente che la situazione in atto non esclude la possibile rivisitazione della normativa che disciplina la materia in modo da consentire il recupero dell'attività sul campo di pregiate professionalità. Infatti, l'impiego degli artificieri esplosivisti di quarta qualifica funzionale appartenenti al profilo n.153 potrà essere riconsiderato in sede di definizione del nuovo ordinamento professionale introdotto dal vigente contratto collettivo nazionale di lavoro di comparto, da effettuare, come noto, previa contrattazione integrativa con le organizzazioni sindacali aventi titolo, già avviata presso questo Dicastero.

Il Ministro della difesa
MATTARELLA

(20 giugno 2000)

MAGLIOCCHETTI. – *Al Ministro delle finanze.* – Premesso:

che l'amministrazione provinciale di Frosinone con deliberazione n. 48 del 30 maggio 1994 ha approvato, ai sensi del decreto legislativo n. 507 del 1993, il regolamento relativo all'elenco di classificazione tariffario per la tassa TOSAP (Tassa occupazione spazi ed aree pubbliche);

che con nota del 23 marzo 1995, protocollo n. 4/3814/94, il Ministero delle finanze ha sollevato osservazioni atte a modificare la suddetta deliberazione n. 48 del 1994;

che le sopracitate modifiche sono state apportate dall'amministrazione provinciale di Frosinone con deliberazione n. 50 del 20 luglio 1995;

che la citata deliberazione del consiglio provinciale n. 48 del 1994 è stata adottata in data 30 maggio 1994 oltre il termine perentorio di quattro mesi per la prima applicazione delle disposizioni del decreto

legislativo n. 507 del 1993, articolo 56, comma 2 (sentenza del Tribunale amministrativo regionale del Lazio, II sezione, n. 462 del 7 marzo 1996);

che nella rilevazione delle superfici soggette alla TOSAP-passi carrabili per l'anno 1994 in vari casi non si è tenuto conto della effettiva occupazione di suolo pubblico (profondità per larghezza), ma è stato usato un metodo diverso, perchè probabilmente il calcolo della superficie è stato effettuato con il metodo di misurazione «convenzionale» di un metro lineare di profondità,

l'interrogante chiede di sapere se risulti:

che l'applicazione delle tariffe TOSAP-passi carrabili per l'anno 1994 di cui alle deliberazioni del consiglio provinciale di Frosinone n. 48 del 1994 e n. 50 del 1995 sia stata legittima, oppure se dovevano essere applicate le tariffe in vigore nell'anno precedente (1993), nel caso in cui queste ultime rientrassero nei limiti previsti dal decreto legislativo n. 507 del 1993;

se in caso contrario ritenga che le suddette tariffe dovessero essere automaticamente adeguate alla misura minima fissata dallo stesso decreto (lire 17.000 al metro quadrato), tenuto conto che soltanto alla fine dell'anno 1995 l'amministrazione provinciale ha provveduto ad avvisare i contribuenti circa l'obbligatorietà della regolarizzazione della propria posizione, ossia con oltre un anno e mezzo di ritardo dalla data di adozione dell'atto deliberativo n. 48 del 1994;

se si sia tenuto conto che per l'anno 1994 la tassa dovuta per i passi carrabili doveva essere riferita effettivamente all'occupazione di suolo pubblico (ad esempio: passo carrabile per una larghezza di metri 4 e per la profondità di metri 0,70 = metri quadrati 2.80, arrotondata a metri quadrati 3 e non calcolata su metri quadrati 4);

se l'applicazione della misura massima delle tariffe adottate dall'amministrazione provinciale di Frosinone dovesse risultare errata, quale dovrebbe essere ad avviso del Ministro la corretta soluzione per ristabilire l'equità fiscale per i circa trentamila cittadini che hanno ricevuto l'avviso di pagamento entro il mese di dicembre del 1994, i quali a tutela dei propri interessi hanno presentato ricorso alla commissione tributaria provinciale di primo grado;

se si ritenga che l'amministrazione provinciale di Frosinone, in sede di autotutela, possa automaticamente emettere l'annullamento di quanto dovesse risultare errato.

(4-10058)

(12 marzo 1998)

RISPOSTA. – In merito alle disposizioni contenute nelle deliberazioni n. 48 e n. 50, rispettivamente del 30 maggio 1994 e del 20 luglio 1995, dell'amministrazione provinciale di Frosinone, il competente Dipartimen-

to delle entrate ha rilevato che il regolamento della provincia di Frosinone, con il quale sono state fissate le tariffe TOSAP in merito ai passi carrabili, è legittimo.

Invero, i termini per l'approvazione dei regolamenti relativi all'anno 1994 sono stati prorogati al 30 settembre 1995, ai sensi del comma 11 dell'articolo 1 del decreto-legge 28 giugno 1995, n. 250, convertito con modificazioni dalla legge 8 agosto 1995, n. 349.

L'importo delle tariffe predette – in quanto soggette ad autoliquidazione – doveva essere adeguato alla nuova misura da parte degli stessi contribuenti senza alcun obbligo a carico dell'amministrazione provinciale di una specifica richiesta in tal senso.

Tuttavia, nel caso di inesatta determinazione, negli atti di accertamento, della superficie occupata, i contribuenti hanno facoltà di adire direttamente la commissione tributaria provinciale per ottenere il riconoscimento dei propri diritti, mentre l'amministrazione provinciale può, nell'esercizio della propria discrezionalità, annullare detti avvisi in via di autotutela.

Il Ministro delle finanze
DEL TURCO

(15 giugno 2000)

MANFROI. – *Al Ministro delle finanze.* – Premesso:

che il Ministero delle finanze ha indetto un concorso interno per la copertura di posti di funzionario;

che in Veneto su 619 posti di funzionario tributario di ottavo livello messi a concorso il 23 giugno 1997 verranno effettivamente assegnati solamente 209 posti, circa un terzo;

che per la copertura dei medesimi incarichi negli uffici del Sud saranno assegnati invece circa il 90 per cento dei posti messi a concorso;

che i tagli alle assunzioni sono stati operati anche in altre regioni del Nord quali la Lombardia, il Piemonte, il Trentino e il Friuli, mentre ad esempio in Basilicata saranno assegnati 62 posti su 65 messi a concorso,

l'interrogante chiede di sapere quali siano le ragioni di tali tagli nelle assunzioni rispetto ai posti messi a concorso e per quali ragioni si sia inteso penalizzare il Veneto nei confronti di altre regioni italiane.

(4-17195)

(26 novembre 1999)

RISPOSTA. – Con l'interrogazione cui si risponde l'onorevole interrogante ha chiesto di conoscere le cause della riduzione dei posti da funzionario tributario per il Ministero delle finanze da destinare alla regione Veneto.

Al riguardo, la Direzione generale degli affari generali del personale ha, in via preliminare, osservato che le procedure di riqualificazione relative al profilo professionale di funzionario tributario di ottava qualifica funzionale (previste dall'articolo 3, commi 205 e seguenti, della legge n. 549 del 28 dicembre 1995) hanno subito un notevole ritardo a seguito di una vicenda processuale proposta da alcune sigle sindacali nei confronti del Ministero delle finanze, nel corso della quale è stato promosso il giudizio incidentale di costituzionalità della normativa di cui trattasi, in riferimento agli articoli 3 e 97 della Costituzione. Con sentenza n. 1 del 16 dicembre-4 gennaio 1999, la Corte costituzionale ha dichiarato la parziale illegittimità delle disposizioni censurate.

Pertanto, a seguito di tale pronuncia e ai fini dell'adeguamento ai principi evidenziati dai giudici della Consulta, con l'articolo 22 della legge n. 133 del 13 maggio 1999, sono state modificate le norme contenute nella citata legge n. 549 del 1995; in particolare il comma 1, lettera *a)*, del predetto articolo ha stabilito che «le aliquote dei posti vacanti da coprire con le procedure di riqualificazione sono definite attraverso apposita procedura di concertazione ai sensi del vigente contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto Ministeri, in modo che non sia attribuito, a seguito delle procedure concorsuali, complessivamente oltre il 70 per cento dei posti vacanti al 31 dicembre 1998 nelle qualifiche interessate dalle procedure medesime».

Ciò posto, ne consegue che la riduzione cui si fa riferimento nella interrogazione si è resa necessaria per effetto della menzionata modifica legislativa e le aliquote dei posti vacanti da coprire con le procedure in questione sono state determinate attraverso la prescritta concertazione con i sindacati

Il Ministro delle finanze
DEL TURCO

(15 giugno 2000)

MANZI, MARCHETTI. – *Ai Ministri dell'ambiente e delle finanze.* – Premesso:

che la città di Santena (Torino) è stata gravemente colpita dall'alluvione del 1994;

che l'amministrazione comunale si è prontamente attivata per consentire ai cittadini danneggiati di ottenere i risarcimenti loro spettanti, predisponendo un ufficio ricostruzione che praticamente ha concluso tutte le pratiche inerenti ai rimborsi;

che non si capisce il motivo per cui numerosi cittadini che hanno subito danni a case di civile abitazione lamentano di non avere ancora ottenuto dallo Stato il rimborso dell'IVA nonostante abbiano avuto assicurazione che tutte le pratiche sono state correttamente predisposte;

che molti cittadini, fiduciosi nelle dichiarazioni fatte allora dai Ministri e dai rappresentanti del Governo, si sono esposti per decine di

milioni, senza aver avuto un documento ufficiale che li rassicuri circa l'effettivo accredito del rimborso ed i tempi dello stesso;

che in questo modo si sviluppa il clima di sfiducia verso il Governo e le istituzioni,

si chiede di conoscere quale sia la reale intenzione del Governo su questo problema.

(4-11331)

(10 giugno 1998)

Risposta. – Con l'interrogazione cui si risponde gli onorevoli interroganti lamentano l'eccessivo ritardo nella erogazione dei contributi commisurati all'IVA pagata sulle cessioni di beni e sulle prestazioni di servizi concernenti la ricostruzione e la ristrutturazione degli edifici della città di Santena a seguito degli eventi alluvionali del novembre 1994 e chiedono di conoscere quali siano le ragioni di tali ritardi e quali provvedimenti si intendano adottare per garantire la regolare corresponsione del predetto contributo.

Al riguardo, il Dipartimento delle entrate ha rilevato che le istanze di erogazione dei contributi di che trattasi presentate nel 1998 sono state interamente pagate e che nel corso dell'anno 1997 la direzione regionale delle entrate per il Piemonte aveva già provveduto ad effettuare il pagamento di 232 istanze.

Circa le rimanenti istanze (presentate dal 1º gennaio al 31 dicembre 1999) risulta che sono stati emessi per 6 istanze i relativi decreti di liquidazione in attesa dell'accreditamento dei fondi da parte del competente ufficio (Direzione centrale per i servizi generali, il personale e l'organizzazione).

Il Ministro delle finanze
Del Turco

(15 giugno 2000)

MILIO. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri delle finanze e della sanità.* – Premesso:

che con decreto del Governo Amato nel 1992 veniva introdotta la «tassa sul medico» di lire 85.000, quale «quota individuale obbligatoria annua per l'assistenza medica di base»;

che detto provvedimento, puramente emergenziale, veniva preso al fine di ridurre, almeno in parte, la voragine delle spese sanitarie e doveva fruttare 1.265 miliardi;

che risulta che solo un italiano su tre ha però versato la tassa e quindi il provvedimento ha reso solo 831 miliardi;

che poichè inizialmente la tassa si sarebbe dovuta pagare in riferimento al nucleo familiare quale risultava al 31 dicembre 1993 e dunque esonerava i neonati ma tassava i morti nel 1993 nell'agosto 1993 il

Governo decideva di considerare il nucleo familiare quale risultava al momento del pagamento e stabiliva che chi aveva già pagato le 85.000 lire per i defunti aveva diritto al rimborso;

che detta quota per il servizio sanitario pubblico, che colpiva le famiglie in un diritto essenziale, è stata prima cancellata per gli anni successivi e poi ne è stato preannunciato il rimborso;

che nel frattempo però veniva anche deciso di individuare gli evasori poichè nel 1995 con un decreto dei Ministri della sanità e delle finanze venivano istituiti dei controlli incrociati tra gli elenchi forniti dalle USL e i dati reddituali che risultavano al fisco stabilendo che le USL avrebbero dovuto fornire i propri dati su supporto magnetico, operazione mai portata a termine poichè molte USL erano sprovviste di computer;

che risulta praticamente impossibile presentare domanda di rimborso poichè non si sa a chi presentare la domanda e non c'è alcun atto amministrativo a cui appigliarsi, dal momento che l'obbligo di pagare la quota nel 1993 non è mai stato annullato e la restituzione delle 85.000 lire non è mai stata formalizzata ed è impossibile anche fare riferimento alle norme che regolano la restituzione di tasse e imposte non dovute o pagate in più, data la natura del tutto emergenziale e quindi diversa del contributo,

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo non ritengano che si sia verificata una situazione di iniquità fiscale;

quali procedure debbano seguire i cittadini che intendono chiedere il preannunciato rimborso della tassa pagata.

(4-11003)

(26 maggio 1998)

MILIO. – *Al Presidente del Consiglio dei Ministri e ai Ministri delle finanze e della sanità.* – Premesso:

che la legge finanziaria del 1993 aveva istituito la «tassa sul medico» in base alla quale i cittadini, esclusi quelli meno abbienti, avrebbero dovuto versare lire 85.000 con un apposito bollettino di conto corrente postale nelle casse dello Stato;

che la tassa fu evasa da ben 9 milioni di contribuenti;

che, per far fronte a tale evasione, un decreto del Ministro delle finanze del 20 marzo 1995, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* del 31 marzo 1995, prevedeva controlli incrociati fra USL ed anagrafe tributaria per individuare gli evasori;

che questi controlli dovevano consistere nella trasmissione all'anagrafe tributaria, entro tre mesi dalla pubblicazione del decreto, da parte delle USL, su supporto magnetico, dell'elenco dei soggetti ai quali era stato rilasciato l'attestato per fruire dell'assistenza sanitaria in regime di partecipazione alla spesa, nonchè dei soggetti esentati dal pagamento di tutte le quote di partecipazione alla spesa sanitaria;

che sulla base di questi elenchi l'anagrafe tributaria avrebbe dovuto procedere al controllo delle dichiarazioni dei redditi,

si chiede di sapere:

se tali controlli siano stati effettuati;

in caso di risposta negativa, per quali ragioni quanto stabilito in un decreto non sia stato adempiuto;

quali urgenti provvedimenti il Governo intenda prendere per eliminare la disparità di trattamento tra quei cittadini che hanno adempiuto al loro dovere e quelli che invece si sono sottratti a quanto richiesto dalla legge.

(4-13018)

(10 novembre 1998)

Risposta. (*) – Si risponde congiuntamente alle interrogazioni sopraenunciate con le quali l'onorevole interrogante ha chiesto chiarimenti in ordine alla disposizione adottata dal Governo nel 1992 con la quale veniva introdotta la tassa sul medico di famiglia di lire 85.000, quale «quota individuale obbligatoria annua per l'assistenza medica di base».

In particolare, si è chiesto di conoscere se siano stati effettuati, sulla base degli elenchi forniti dalle USL, i previsti controlli incrociati, che avrebbero dovuto individuare i soggetti che avevano realmente versato l'importo di che trattasi e, in caso di risposta negativa, quali provvedimenti si intendano assumere «per eliminare la disparità di trattamento tra quei cittadini che hanno adempiuto al loro dovere e quelli che invece si sono sottratti a quanto richiesto dalla legge».

A tale proposito, il Dipartimento delle entrate ha preliminarmente rilevato che la normativa istitutiva del tributo straordinario (articolo 6 del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n. 438) non prevedeva alcuna forma di controllo sul versamento del tributo stesso, mentre il decreto del Ministro delle finanze del 20 marzo 1995, cui fa riferimento l'onorevole interrogante, attiene alla diversa materia relativa alle situazioni soggettive di esenzione dalla partecipazione alle spese sanitarie.

Successivamente, altri decreti-legge (17 marzo 1994, n. 180, 16 maggio 1994, n. 294, 19 settembre 1994, n. 540), recanti «Disposizioni in materia di versamento della quota fissa individuale annua per l'assistenza medica di base e di tariffe per prestazioni sanitarie», hanno previsto un regime di controllo dell'adempimento di che trattasi, ma tali decreti, come è noto, non sono stati convertiti in legge.

A tale proposito, il medesimo Dipartimento ha sottolineato che, comunque, la messa a punto di un sistema di controllo effettivamente efficace distoglierebbe gran parte del personale dai più proficui compiti

(*) Testo, sempre identico, inviato dal Governo in risposta alle due interrogazioni sopra riportate.

d'istituto cui è adibito, con risultati sul piano del gettito tributario certamente non remunerativi dei costi richiesti.

Per quanto concerne, invece, la restituzione delle somme di che trattasi, occorre premettere che gli importi versati a titolo di contributo per l'assistenza medica di base sono stati assimilati ai contributi obbligatori, rientranti tra gli oneri per i quali è prevista la deducibilità dal reddito complessivo, ai fini dell'imposta sulle persone fisiche pertanto è stato consentito ai contribuenti un sia pur parziale recupero delle somme pagate.

Ciò posto, si rileva che, in sede di esame del disegno di legge recante «Misure in materia fiscale» (atto Camera n. 4336), il Governo ha presentato un apposito emendamento in cui è stato previsto, a favore dei contribuenti che hanno versato la quota fissa individuale per l'assistenza medica di base, un rimborso pari all'80 per cento di tale quota.

Il Ministro delle finanze
DEL TURCO

(14 giugno 2000)

MORO. – *Ai Ministri delle finanze, del lavoro e della previdenza sociale e della sanità.* – Premesso:

che in data 7 settembre 1999 l'interrogante si è recato all'ufficio del registro di Roma in via Plinio per la consegna di tre dichiarazioni di successione;

che l'edificio, sede degli uffici, si presenta fatiscente, sporco ed in uno stato di incuria e di abbandono tali che sembra difficile possa costituire sede di lavoro per gli impiegati dello Stato;

che, da una superficiale visita ai vari ambienti, si è avuta l'impressione di trovarsi di fronte non ad un ufficio pubblico ma in locali ad uso deposito dove vengono svolte anche attività aperte al pubblico;

che lo spettacolo da terzo mondo non è certo degno di una città capitale ove si stanno spendendo migliaia di miliardi per l'evento giubilare;

che i luoghi di lavoro sono caratterizzati da stanze piene di volumi abbandonati sui pavimenti, da corridoi angusti e bui, con uffici riservati al pubblico ricavati in aree destinate alle attese e comunque del tutto inadatti ad una attività che dovrebbe essere contraddistinta da ordine soprattutto in relazione all'importanza dei documenti che vi sono custoditi tenuto conto che detto ufficio è destinatario delle dichiarazioni di successione di quanti sono deceduti all'estero;

che è comprensibile, visto lo stato delle cose, che molte pratiche vengano disperse, come già è capitato, causando notevoli disguidi ai contribuenti;

che è condivisibile lo stato di disagio degli impiegati nello svolgere le proprie mansioni e le preoccupazioni di dover continuare le atti-

vità in simili condizioni anche in previsione dei cambiamenti annunciati con l'istituzione delle «agenzie»;

che, tenuto conto delle norme che presiedono all'igiene ed alla sicurezza del posto di lavoro, a giudizio dell'interrogante, l'immobile dovrebbe essere immediatamente chiuso;

che alle soglie del 2000 non è pensabile far lavorare e lavorare in ambienti poco salubri, sporchi anche in considerazione del notevole afflusso di persone che giornalmente utilizzano le strutture;

che lo Stato pretende dalle categorie produttive il puntuale e pignolo rispetto di tutte le normative nazionali ed europee per quanto attiene alla sicurezza del posto di lavoro comminando pene severissime ai trasgressori.

L'interrogante chiede di sapere:

se per il fabbricato in oggetto, ed in particolare per i locali del quarto piano, siano rispettate le norme di legge per ciò che attiene l'igiene e la sicurezza del posto di lavoro;

se le organizzazioni sindacali ed i rappresentanti dei lavoratori non abbiano mai sollevato il problema;

a quando risale l'ultimo intervento di manutenzione dei locali, ed in modo particolare per le opere di tinteggiatura;

se non sia il caso di procedere ad una immediata verifica da parte dell'ASL per constatare il grado di pulizia e di igiene dei vari locali con l'adozione di tutti i provvedimenti che ne conseguono.

(4-16191)

(14 settembre 1999)

RISPOSTA. – Con l'interrogazione cui si risponde l'onorevole interrogante ha lamentato le precarie condizioni, sotto il profilo della sicurezza e dell'igiene, dell'immobile sito in via Plinio sede dell'ufficio del registro di Roma.

Risulta al riguardo che la competente direzione regionale delle entrate per il Lazio ha tempestivamente interessato i responsabili degli uffici del registro allocati nel predetto immobile, al fine di assumere ogni iniziativa idonea ad eliminare gli inconvenienti lamentati nella interrogazione.

Tuttavia, alla stato attuale, il problema può ritenersi del tutto superato, atteso che i locali occupati dai suddetti uffici sono stati rilasciati in data 29 febbraio 2000 a seguito dell'attivazione degli uffici delle entrate, nei quali sono confluiti anche i compiti istituzionali dell'ufficio del registro cui si fa riferimento nella interrogazione.

Invero, dal 27 gennaio 2000 otto nuovi uffici delle entrate, che operano in otto aree in cui è stata ripartita la città comprendendo più circoscrizioni, hanno sostituito i vecchi uffici del registro, IVA, imposte dirette e sezioni staccate.

Ciò posto, la predetta direzione regionale ha fornito assicurazione sulle condizioni ottimali, sia ambientali che strumentali, dei nuovi uffici.

Essi, infatti, garantiscono l'igiene e la sicurezza del personale, degli utenti ed in particolare dei portatori di *handicap,* in base al disposto del decreto legislativo n. 656 del 1994 (modificato dal decreto legislativo n. 242 del 1996), concernente il miglioramento della sicurezzza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro.

I predetti uffici, inoltre, sono stati dotati di attrezzature informatiche conformi alle vigenti normative.

Il Ministro delle finanze
DEL TURCO

(15 giugno 2000)

MORO, ROSSI. – *Al Ministro delle finanze.* – Premesso:

che il nucleo regionale polizia tributaria della Guardia di finanza di Bologna – II Gruppo di sezioni – ha inviato ad una contribuente un questionario con richiesta dei dati circa un presunto rapporto di locazione;

che la missiva è stata inviata con lettera semplice;

che la risposta deve essere inviata nel termine di 15 giorni dal ricevimento, pena, naturalmente, le solite sanzioni;

che la richiesta dei dati contenuti trae origine presumibilmente dai tabulati relativi alle utenze Enel con l'incrocio con altre banche dati in possesso dell'amministrazione finanziaria;

che, tra l'altro, si chiede anche il numero di telefono;

che l'interessata occupa l'alloggio in forza di un titolo reale di godimento (usufrutto);

che con la legge finanziaria del 1998 tutti i contratti di locazione devono essere registrati;

che le risultanze dell'attività di coordinamento tra le banche dati evidenzia, in questo caso, la inattendibilità del sistema in quanto l'usufrutto non è annoverato tra i titoli in base ai quali il titolare occupa l'alloggio in forma legittima;

che, in pratica, ancora una volta, vengono evidenziate le disfunzioni dell'attività di ricerca provocando nel contribuente la sensazione di essere continuo bersaglio da parte degli organi di polizia anche nell'esercizio dei propri diritti;

che pare sufficiente l'inserimento del proprio nominativo in una qualsiasi banca dati per essere oggetto di attenzioni particolari da parte della Guardia di finanza senza il supporto del ben che minimo indizio di attività illegali come nel caso specifico;

che, evidentemente, l'obbligo della registrazione dei contratti di locazione non ha sortito l'effetto voluto dalla legge di far emergere l'evasione tributaria del settore ma è solo stato un ulteriore modo di spremere i cittadini con l'aumento della pressione fiscale;

che in diverse occasioni il Ministro ha dichiarato che finalmente la macchina fiscale ha imboccato la strada giusta con il potenziamento

e l'affidamento degli strumenti informatici che permettono di scovare tutte le sacche di evasione;

che la riforma fiscale varata nel 1997 doveva essere l'elemento qualificante di questo Governo per un diverso rapporto tra contribuente e fisco;

che, di converso, assistiamo sempre più di frequente a scivoloni quali le cartelle pazze, i bolli sulle tasse automobilistiche, eccetera,

si chiede di sapere:

se l'attività di ricerca sia limitata alla sola provincia di Bologna o se sia estesa ad altre regioni del territorio nazionale;

quale sia il costo dell'operazione anche in termini di impegno di forze;

quali siano i motivi in base ai quali è stato predisposto il questionario;

quale sia l'utilità, ai fini dell'attività di controllo, della richiesta del numero di telefono non risultando tale tipo di utenza elemento qualificante ai fini degli accertamenti fiscali;

perchè la Guardia di finanza, senza ulteriori accertamenti, dichiari l'esistenza di un contratto di locazione (si dice che «La signoria vostra risulta avere in locazione un immobile...»);

quali siano le conseguenze di un mancato invio del questionario nei termini indicati dalla lettera dal momento che la corrispondenza non è stata recapitata con le modalità che permettano la certezza della data del ricevimento;

se non sia il caso di dare disposizioni agli uffici di chiedere notizie sulla base di conoscenze esatte delle più elementari norme di diritto della proprietà immobiliare al fine di non importunare il contribuente;

se il comportamento degli organi di controllo non sia al limite della persecuzione tributaria trattandosi di soggetti che hanno regolarmente stipulato un contratto pagandone le relative imposte e pertanto in regola con tutti gli adempimenti non ultimi quelli relativi all'ICI;

se questi siano i risultati della tanto sbandierata riforma fiscale che di innovato ha solo l'inasprimento delle pene e delle sanzioni e la diversa forma tipografica dei moduli ma nella sostanza è lontanissima dal raggiungimento degli obiettivi che restano solo nella fantasia di chi l'ha concepita;

se non sia il caso di dare disposizioni agli uffici competenti di sospendere immediatamente l'invio di questionari che non siano supportati da notizie certe ed obiettive in ordine a quanto si vuole conoscere e di non continuare a importunare i contribuenti.

(4-12678)

(7 ottobre 1998)

Risposta. – Con l'interrogazione cui si risponde gli onorevoli interroganti, premesso che il nucleo regionale di polizia tributaria della Guardia di finanza di Bologna ha inviato ad un contribuente un questionario con richiesta di dati circa un presunto rapporto di locazione, chiedono di conoscere i motivi in base ai quali sia stato predisposto tale questionario e quale utilità sia derivata dalle richieste di notizie, generiche e non pertinenti, contenute nello stesso, ai fini dell'attività di controllo.

Gli onorevoli interroganti auspicano, pertanto, che vengano date disposizioni agli uffici competenti al fine di sospendere l'invio dei questionari di che trattasi che «non siano supportate da notizie certe ed obiettive in ordine a quanto si vuole conoscere».

Al riguardo, il comando generale della Guardia di finanza ha preliminarmente osservato che il Corpo, nel contesto dell'attività prioritaria di prevenzione, ricerca e denuncia delle violazioni tributarie mediante l'esecuzione di verifiche e controlli nei principali settori impositivi costituiti dall'imposta sul valore aggiunto e dalle imposte dirette, sviluppa anche servizi, tramite i propri reparti operativi, che consentono di contrastare il fenomeno evasivo dell'occultamento al fisco dei canoni di locazione immobiliare, avvalendosi di una procedura informatica idonea a consentire l'individuazione di situazioni meritevoli di approfondimento investigativo.

Detta metodologia, inizialmente esperita soltanto nelle principali città meridionali, è stata estesa all'intero territorio nazionale, in ragione della significativa remuneratività, in termini di risultati conseguiti e risorse umane impiegate, nonché delle presunte dimensioni del fenomeno.

In particolare, una volta rilevate le posizioni soggettive d'interesse – attraverso l'incrocio di notizie tratte da banche dati disponibili ovvero a livello locale o centrale – è previsto, tra le procedure che possono adottare gli uffici e la Guardia di finanza ai fini dell'attività di verifica e ispezioni (ai sensi degli articoli 31, comma 1, n. 8-*bis,* e 33, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973), l'invio di un questionario allo scopo di acquisire conoscenza del titolo di permanenza dell'utente nell'abitazione (locazione, comodato, usufrutto, eccetera), e, nell'ipotesi locativa, degli estremi dell'eventuale contratto e delle relative modalità di pagamento.

A tale proposito, il predetto comando generale ha precisato che nel modello di questionario adottato vengono richieste pertinenti informazioni che non riguardano generalmente il numero di telefono del contribuente, dal momento che tale dato non riveste specifico rilievo ed è peraltro facilmente reperibile.

Nel caso in cui il destinatario del questionario ometta di restituirlo ovvero lo restituisca con risposte non complete o non veritiere è prevista l'applicazione di sanzioni amministrative (articolo 11 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471).

Ciò posto, il comando generale della Guardia di finanza ha comunicato i seguenti risultati dei controlli effettuati a contrasto del fenomeno dell'occultamento dei canoni di locazione:

		anno 1998	anno 1999
elementi positivi di reddito non dichiarati	L.	102.080.728.000	92.555.551.000
IVA relativa (inerente alle operazioni effettuate)	L.	400.560.000	780.478.000
IVA dovuta	L.	453.556.000	290.996.000
imposta di registro evasa	L.	3.150.347.000	6.193.260.000
segnalazioni ai fini dell'imposta comunale sugli immobili	N.	904	1.054
ammontare ICI evasa	L.	6.310.576.000	15.469.426.000
violazione alla normativa di pubblica sicurezza	L.	16.950	3.654
giornate uomo impiegate	N.	37.252	26.333

Il Ministro delle finanze
DEL TURCO

(15 giugno 2000)

PREIONI. – *Ai Ministri delle finanze e del tesoro e del bilancio e della programmazione economica.* – Premesso:

che per i componenti delle commissioni tributarie sono previsti «un compenso fisso mensile» e «un compenso aggiuntivo per ogni ricorso definito», il cui importo deve essere determinato dal Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, dopo aver sentito il parere del consiglio di presidenza della giustizia tributaria (articoli 13 e 24 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545);

che il compenso fisso mensile, a differenza del compenso aggiuntivo, non è previsto dalle citate norme in misura diversa per i diversi componenti delle commissioni tributarie (presidente di commissione, presidente e vicepresidente di sezione, giudici);

che nel parere recentemente espresso dal consiglio di presidenza della giustizia tributaria – parere non vincolante per i Ministri competenti – sono stati proposti, pur in assenza di un valido fondamento normativo, compensi mensili di importo diverso (lire 700.000 per i presidenti delle commissioni, lire 600.000 per i presidenti di sezione e lire 500.000 per i vicepresidenti di sezione e per i giudici),

si chiede di sapere:

se, nell'emanare il decreto di loro competenza, i Ministri in indirizzo intendano uniformarsi all'anzidetto parere o attenersi al chiaro di-

sposto dell'articolo 13, comma primo, che prevede la determinazione del «compenso fisso mensile spettante ai componenti delle commissioni tributarie», senza ulteriori precisazioni o specificazioni;

se gli anzidetti importi, peraltro al lordo delle ritenute fiscali, vengano considerati «congrui» per la funzione dei giudici tributari o se, invece, non siano da considerare offensivi e motivo di preoccupazione per la credibilità e per il buon andamento della giustizia tributaria.

(4-04828)

(18 marzo 1997)

RISPOSTA. – Con l'interrogazione cui si risponde l'onorevole interrogante, premesso che il consiglio di presidenza della giustizia tributaria, pur in assenza di un valido fondamento normativo, si è espresso nel senso che devono essere previsti, per il compenso fisso mensile spettante ai giudici tributari, importi diversi a seconda della qualifica ricoperta, chiede di conoscere se i Ministri competenti, nell'emanare il decreto di determinazione dei predetti compensi, intendano uniformarsi a tale parere ovvero al disposto dell'articolo 13 del decreto legislativo n. 545 del 1992 che prevede il compenso fisso mensile «senza ulteriori specificazioni».

Al riguardo, il Dipartimento delle entrate ha precisato che l'articolo 13, comma 1, del decreto legislativo n. 545 del 1992, recante il «trattamento economico» dei giudici tributari, non esclude la possibilità di determinare un compenso differenziato a seconda della funzione svolta da ciascun componente della commissione tributaria. Infatti, sembra insito nel potere discrezionale dei Ministri competenti individuare, oltre che l'importo dei compensi, anche una possibile differenziazione delle quote spettanti ai giudici tributari, purchè la stessa non comporti alcuna discriminazione.

Tale discriminazione non sembra ravvisabile nel caso evidenziato, atteso che la diversità di incarico ricoperto comporta anche una diversità di funzioni che giustifica una differente determinazione dei compensi.

Peraltro, ad avviso del medesimo Dipartimento, il predetto articolo 13, comma 2, nell'individuare espressamente i criteri a cui il decreto deve uniformarsi nella determinazione del compenso aggiuntivo per ogni ricorso definito, dispone che, in tal caso, si deve tener conto «dell'apporto dell'attività di ciascuno alla trattazione della controversia», avvalorando così l'opinione secondo la quale è necessario diversificare l'entità dei compensi a seconda dell'attività svolta da ciascun giudice.

Infine, circa la congruità dei compensi spettanti ai giudici tributari, il Dipartimento delle entrate ha comunicato che con decreto del Ministro delle finanze di concerto con il Ministro del tesoro (del 16 ottobre 1998), sentito il parere del consiglio di presidenza della giustizia tributaria, il compenso fisso mensile spettante, per l'anno 1998, a ciascun componente delle commissioni provinciali e regionali e delle commissio-

ni di primo e secondo grado delle provincie di Trento e di Bolzano è stato determinato in misura pari a:

lire 700.000 per il presidente di commissione;
lire 600.000 per il presidente di sezione;
lire 550.000 per il vicepresidente di sezione;
lire 500.000 per il giudice.

Con decreto interministeriale gli importi sopra elencati sono stati confermati anche per l'anno 1999.

Il Ministro delle finanze
DEL TURCO

(14 giugno 2000)

ROBOL. – *Ai Ministri dell'ambiente e delle finanze.* – Per sapere se non si ritenga opportuno prevedere nella prossima legge finanziaria una congrua riduzione dell'imposta sul gasolio da riscaldamento in favore dei comuni di montagna non metanizzati, i quali, essendo climaticamente svantaggiati, nel periodo da ottobre ad aprile, devono affrontare ingenti oneri per il riscaldamento delle scuole che solo l'impiego del gasolio può garantire.

(4-16197)

(14 settembre 1999)

RISPOSTA. – Con l'interrogazione cui si risponde l'onorevole interrogante ha chiesto di conoscere se si ritenga opportuno prevedere «una congrua riduzione» dell'accisa sul gasolio da riscaldamento a favore dei comuni di montagna non metanizzati, sui quali graverebbero ingenti oneri conseguenti all'impiego di tale prodotto per il riscaldamento delle scuole.

Al riguardo, si osserva preliminarmente che, in tema di agevolazione a favore delle zone montane, con il decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1999, n. 361 (regolamento recante norme per la riduzione del costo del gasolio da riscaldamento e del gas di petrolio liquefatto), è stata data attuazione alla misura compensativa prevista dall'articolo 8, comma 10, lettera *c)*, della legge 23 dicembre 1998, n. 448 (collegata alla legge finanziaria per l'anno 1999).

Tale disposizione ha disposto che le maggiori entrate derivanti per effetto dell'introduzione della cosiddetta «carbon tax» sono destinate, tra l'altro, a compensare i maggiori oneri conseguenti all'aumento progressivo dell'accisa sul gasolio da riscaldamento, impiegato nei comuni ricadenti nella zona climatica F, nelle province nelle quali oltre il 70 per cento dei comuni ricade nella zona climatica F e nei comuni non metanizzati ricompresi nella zona climatica E (di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 412 del 1993), prevedendo una riduzione del costo di tale prodotto non inferiore a lire 200 per ogni litro.

Inoltre, l'articolo 12, comma 4, della legge 23 dicembre 1999, n. 488 (legge finanziaria 2000), ha riformulato la predetta disposizione ampliandone la portata applicativa, con riferimento sia all'ambito oggettivo della misura agevolativa di che trattasi sia ai soggetti destinatari della stessa, con effetto rinviato alla data di entrata in vigore del prossimo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri che (ai sensi dell'articolo 8, comma 5, della legge n. 448 del 1998) stabilirà la nuova misura delle aliquote delle accise.

Peraltro, con decisione del Consiglio n. 1999/806/CE del 29 novembre 1999 (pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* delle Comunità europee n. 313 del 7 dicembre 1999), la Repubblica italiana è stata autorizzata ad applicare fino al 31 dicembre 1999, con decorrenza dal 1° gennaio del medesimo anno, in zone geografiche particolarmente svantaggiate aliquote di accisa ridotte sul gasolio da riscaldamento.

Con successiva decisione del Consiglio n. 1999/880/CE del 17 dicembre 1999 (pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* delle Comunità europee n. L 331 del 23 dicembre 1999), tale misura è stata autorizzata fino al 31 dicembre 2000.

Pertanto, l'introduzione di una specifica riduzione di accisa sul gasolio da riscaldamento riferita ai comuni di montagna non metanizzati necessita di un apposito intervento legislativo.

In ogni caso, tale agevolazione non sarebbe cumulabile (ai sensi del citato articolo 12, comma 4, della legge n. 488 del 1999) con il beneficio sopradescritto.

Il Ministro delle finanze
DEL TURCO

(15 giugno 2000)

THALER AUSSERHOFER. – *Al Ministro delle finanze.* – Premesso:

che l'amministrazione finanziaria ha accertato che un contribuente su cinque ha sbagliato nella compilazione della dichiarazione dei redditi;

che è stato annunciato, dal Ministro in indirizzo, che sarà inviata, a partire da marzo, una lettera «pagella» a ciascun contribuente in cui sarà segnalata la regolarità formale o meno delle dichiarazione «Unico» del 98, presentata nel 1999;

considerato che l'invio delle lettere a tutti i contribuenti costerà allo Stato circa 10 miliardi tra francobolli, carta e impiego di personale,

si chiede di sapere se non sia il caso di inviare le lettere sopra citate solo ai contribuenti che hanno commesso errori formali (così come previsto per modelli 730 in cui le comunicazioni sono inviate solo in caso di errore) per evitare inutile spreco di denaro dello Stato che po-

trebbe invece essere utilizzato per una, seppur poco sensibile, riduzione delle imposte.

(4-18342)

(25 febbraio 2000)

Risposta. – Con l'interrogazione cui si risponde l'onorevole interrogante, in riferimento alla comunicazione (ai sensi dell'articolo 36-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973) che l'amministrazione finanziaria sta inviando a tutti i contribuenti che hanno presentato nel 1999 la dichiarazione dei redditi per il 1998, chiede di conoscere se non sia il caso di inviare le sopra citate comunicazioni solo ai contribuenti che hanno commesso errori formali (così come previsto per i modelli 730 in cui le comunicazioni sono inviate solo in caso di errore) evitando inutile spreco di denaro dello Stato che potrebbe invece essere utilizzato per una, seppur poco sensibile, riduzione delle imposte.

Al riguardo, il Dipartimento delle entrate ha osservato che la predetta comunicazione costituisce un utile strumento per creare un rapporto trasparente e diretto con i contribuenti, per coinvolgere il contribuente, cui viene inviato in allegato un prospetto sintetico dei dati della dichiarazione, per controllare la rispondenza della dichiarazione pervenuta all'amministrazione con quella presentata.

Non è, infatti, da escludere, l'ipotesi che una dichiarazione, risultata formalmente regolare al controllo automatizzato, sia in realtà diversa da quella che il contribuente intendeva presentare: ad esempio può essere erroneamente trasmessa o acquisita l'opzione per utilizzo del credito a rimborso o in compensazione.

In questi casi, ha precisato il medesimo Dipartimento, il contribuente può tramite gli uffici delle entrate o gli uffici distrettuali delle imposte dirette e gli uffici IVA far correggere il dato erroneamente acquisito.

Al contribuente viene, inoltre, fornito tramite il citato prospetto sintetico uno strumento utilizzabile agevolmente per rappresentare la propria posizione reddituale a fini extra-tributari.

Il Ministro delle finanze
Del Turco

(15 giugno 2000)

VALENTINO. – *Al Ministro per i beni e le attività culturali.* – Premesso:

che a Tarquinia (Viterbo) si sta manifestando contrarietà per la paventata realizzazione di un parcheggio privato nei pressi della necropoli etrusca delle tombe dipinte ubicata proprio all'interno di un quartiere cittadino;

che l'inopportuna individuazione di quell'area appare di tutta evidenza non solo per ciò che concerne la vivibilità del luogo – inevitabili, infatti, sarebbero le ricadute negative legate all'inquinamento acustico, atmosferico ed alla sicurezza – ma, soprattutto, per la totale assenza di sensibilità ed attenzione verso un patrimonio archeologico preziosissimo, orgoglio di Tarquinia in Europa e nel mondo per il suo pregio e la sua unicità;

che di recente è stata realizzata la deviazione della strada provinciale «Monterozzi» per tutelare la cosiddetta tomba dei «Demoni azzurri» e che la stessa encomiabile attenzione andrebbe riservata alla necropoli etrusca di cui si discute;

che ragioni di mera opportunità economica non possono e non devono prevalere su quelle della storia, della cultura e dell'arte che sono il vanto di Tarquinia ed è dovere di tutti tutelare,

l'interrogante chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non intenda attuare un immediato intervento volto a impedire la realizzazione di opere che deturperebbero uno dei siti archeologici più rappresentativi e suggestivi del nostro paese.

(4-18398)

(1° marzo 2000)

RISPOSTA. – In merito all'interrogazione parlamentare in oggetto si fa presente che la soprintendenza archeologica per l'Etruria meridionale, d'intesa con il comune di Tarquinia e con la provincia di Viterbo, è da anni impegnata per migliorare e razionalizzare la fruizione della necropoli del Calvario a Tarquinia, anche mediante la creazione di un parcheggio la cui mancanza è periodicamente lamentata.

Attualmente le autovetture e i pullman dei visitatori (più di centomila l'anno) stazionano lungo la strada provinciale che costeggia la necropoli – strada stretta e sprovvista di banchina laterale – e costituiscono pertanto un serio pericolo per l'incolumità di quanti vi transitano, compresi coloro che sono costretti a percorrerla a piedi per recarsi al vicino cimitero comunale.

La soprintendenza, per le ragioni sopracitate e in considerazione del fatto che comunque tutti i terreni circostanti il settore di necropoli aperto al pubblico – compresa la strada provinciale dove ora sostano le autovetture – sono interessati dalla presenza di tombe etrusche scavate nel sottosuolo, indicò già anni fa i lotti ove si intende realizzare il parcheggio come i più idonei per assolvere tale funzione. Essi infatti sono i soli terreni, tra quelli limitrofi all'area archeologica, ad essere ormai privi di ogni valenza paesaggistica e ad aver perso l'originale carattere agricolo in quanto inseriti in un comprensorio lottizzato. Per i motivi di cui sopra già nel 1995 l'amministrazione provinciale di Viterbo, in accordo con il comune di Tarquinia, predispose un progetto per la realizzazione del parcheggio, progetto purtroppo mai andato in porto e che ora viene riproposto dal proprietario dei terreni.

Il parcheggio, infine, a parere della soprintendenza, non «deturperà» le tombe presenti nel sottosuolo perchè sarà attrezzato con adeguata pavimentazione, anzi risulterà migliorativo rispetto all'attuale situazione; ora infatti lungo la strada provinciale stazionano, come si è detto, autovetture e pullman. Il previsto parcheggio invece sarà destinato alla sosta delle sole autovetture, mentre i pullman – che per il loro peso costituiscono sì un rischio reale per l'integrità delle sepolture sottostanti – saranno dirottati ad un distante posteggio appositamente di recente realizzato dalla provincia di Viterbo su un terreno interessato in passato dall'attività di una cava e che quindi non presenta più alcun rischio archeologico.

Il Ministro per i beni e le attività culturali
MELANDRI

(19 giugno 2000)